

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1308-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tende ad assicurare più efficaci strumenti per la cooperazione italo-islandese in campo culturale, scientifico e tecnologico.

L'iniziativa si inserisce in una fase nella quale è dato di cogliere in Islanda un interesse sempre maggiore per la lingua e la cultura italiana, e si registra una crescente cooperazione nel campo scientifico tra soggetti appartenenti ai due Paesi, specialmente per ciò che attiene alla medicina.

Le misure di cooperazione contemplate vanno dallo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari, docenti e ricercatori, alla concessione reciproca di borse di studio, allo scambio di artisti, alla cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica, al concorso in iniziative di protezione, conservazione e restauro dei beni culturali.

Quanto al contenuto dell'Accordo, l'articolo 2, in particolare, prevede tra l'altro il sostegno ad iniziative editoriali dirette a promuovere la conoscenza reciproca e lo scambio di mostre e di programmi culturali tra i rispettivi enti radiotelevisivi; mentre altre disposizioni sono dirette a favorire la cooperazione fra le competenti autorità dei due Paesi

nel contrasto al traffico illegale dei beni culturali e a promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

L'Accordo, infine, ha durata illimitata - fatta salva beninteso la facoltà delle Parti di denunciarlo con un preavviso di sei mesi - e comporta oneri molto limitati a carico dello Stato. Tuttavia, proprio in merito al calcolo degli oneri derivanti dal provvedimento, la Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, ha ritenuto di invitare la Commissione affari esteri a modificare l'articolo 3 del disegno di legge, nel senso di prevedere un onere complessivo, a decorrere dal 2002, di 171.359 euro in luogo dei 173.000 euro annui originariamente indicati. La 3^a Commissione ha pertanto provveduto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio, emendando il testo come sopra esplicitato.

Sulla base delle considerazioni espresse, la Commissione raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

19 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

25 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, all'articolo 3, la cifra: «173.000» venga sostituita dall'altra: «171.359» e nel presupposto che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dal provvedimento (relativamente agli scambi di esperti e docenti, alla concessione di borse di studio, al contributo per le mostre, alla realizzazione di eventi culturali e di iniziative di collaborazione scientifica e per lo sviluppo della conoscenza della lingua italiana in Islanda) costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 173.000 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro **171.359** annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

